

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/83 DEL CONSIGLIO**dell'8 febbraio 1983****che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel marzo 1983**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 858/81 ⁽¹⁾ hanno autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali fino al 31 dicembre 1983; che, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che anteriormente al 1° ottobre 1982 siano determinati i quantitativi che il Regno Unito è autorizzato ad importare nell'anno civile 1983, tenuto conto segnatamente dell'evolvere della situazione sul mercato del burro comunitario e dell'andamento del mercato mondiale del burro;

considerando tuttavia che non è stato possibile adottare prima del 1° gennaio 1983 il regolamento che

determini il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel 1983;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3499/82 ⁽²⁾ e (CEE) n. 125/83 ⁽³⁾ hanno fissato pertanto un quantitativo mensile di 7 250 tonnellate per le importazioni del prodotto in questione nel Regno Unito nei mesi di gennaio e febbraio 1983; che è opportuno, nell'attesa di una decisione e per non interrompere le importazioni, autorizzare il Regno Unito ad importare nel marzo 1983 un identico quantitativo di burro neozelandese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel marzo 1983 è fissato a 7 250 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J. ROHR

⁽¹⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1983, pag. 2.